

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1894-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE CASTAGNETTI)

Comunicata alla Presidenza il 29 aprile 2003

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Georgia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 31 ottobre 2000

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
di concerto col Ministro dell'interno  
col Ministro della giustizia  
col Ministro dell'economia e delle finanze  
e col Ministro delle attività produttive**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 2002

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione in ratifica risponde alla consolidata tipologia degli accordi per la prevenzione del fenomeno delle doppie imposizioni e recepisce, sotto il profilo tecnico, gli schemi più recenti adottati sul piano internazionale dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

La Convenzione, quanto all'ambito oggettivo di applicazione, si riferisce sia alle imposte sul reddito che a quelle sul patrimonio. Poiché in Italia non è al momento prevista un'imposta patrimoniale, è stata inserita nel Protocollo convenzionale una clausola in base alla quale, nel caso in cui venissero reintrodotte nell'ordinamento fiscale italiano forme di imposizione sul patrimonio, la Convenzione si applicherà anche a queste. Fra le imposte considerate figurano, per l'Italia, l'IRPEF, l'IRPEG e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Il riferimento all'IRAP è evidentemente destinato ad essere superato una volta che, attraverso un percorso di graduale attenuazione del relativo

onere, l'imposta sarà stata definitivamente soppressa, secondo le indicazioni contenute in proposito nel disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale», approvato definitivamente dalla Camera dei deputati il 26 marzo 2003 (atto Camera 2144-B).

La normativa tende a colmare un vuoto nella regolamentazione dei rapporti economici bilaterali determinatasi a seguito della dichiarazione della Georgia di non riconoscere la Convenzione per evitare le doppie imposizioni stipulata a suo tempo dall'Italia con l'URSS.

Il disegno di legge consta di tre articoli, il primo dei quali reca l'autorizzazione alla ratifica, il secondo l'ordine di esecuzione e il terzo la clausola di immediata entrata in vigore della legge.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

CASTAGNETTI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MALAN)

4 marzo 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: CICCANTI)

12 marzo 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere non ostativo.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Georgia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 31 ottobre 2000.

### Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

### Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



